



Hydro
Engineering

**IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO "FAVARA" DI POTENZA PARI A 18,9 MW_p
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
RICADENTI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E PARTANNA (TP)**

**VERIFICA AREE IDONEE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 20
DEL D. LGS. 199/2021 E SS. MM. E II.**

Hydro Engineering s.s.

Ing. Damiano Galbo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damiano Galbo', written over a light blue grid background.

Ing. Mariano Galbo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mariano Galbo', written over a light blue grid background.



Spett.le X-ELIO FAVARA S.r.l.

OGGETTO: Verifica aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FAVARA" E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE
POTENZA IMPIANTO 18,9 MW_p
COMUNI DI CASTELVETRANO E PARTANNA (TP)
Codice procedura - ID: 8960

Con riferimento alla richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui alla nota prot. 0018738.09-02-2023 e cioè di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", di seguito il dettaglio della norma accompagnato da una tabella di riepilogo

Art. 20 comma 8

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1 i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Riferimento art. 20, co. 8	Applicabilità al caso in esame	Commenti	Riferimenti utili
lettera a	NO	Nelle immediate adiacenze dell'area proposta non si rilevano impianti esistenti	Cfr. Tavola PD-G.4.15
lettera b	NO	L'area di impianto non ricade nei siti indicati dalla norma	Informazione tratta dal sito di ARPA Sicilia
lettera c	NO	L'area di impianto non ricade in porzioni di cave e miniere	Cfr. Tavola PD-G.4.19
lettera c-bis	NO	L'area di impianto dista almeno 1,3 km dalla linea ferroviaria	Informazione tratta dalla CTR
lettera c-bis.1	NO	L'area di impianto si trova a circa 35 km dal più vicino aeroporto	Informazione tratta da Google Earth
lettera c-ter	SI (Parzialmente)	Non si rilevano zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché cave e miniere a meno di 500 m dai siti di impianto Non si rilevano stabilimenti industriali nel raggio di 500 m dai siti di impianto Parte dell'impianto ricade nella fascia di 300 m dall'autostrada	Cfr. Tavole PD-G.1.3 e PD-G.4.20
lettera c-quater	NO	Nel buffer di 1 km dai siti di impianto si rileva un bene isolato individuato dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 di Trapani. Si tratta del bene isolato afferente alla tipologia D2 - Case coloniche, depositi frumentari, magazzini, stalle	Cfr. Tavola PD-G.4.5